



## DURC On-Line

In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell'art.4 del Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014 convertito dalla Legge n.78 del 16 maggio 2015, è stata attivata a livello nazionale la nuova procedura telematica del DURC On-Line.

La verifica online può essere effettuata dagli stessi soggetti previsti dalla vecchia normativa DURC (imprese, lavoratori autonomi ed i loro consulenti del lavoro, Stazioni Appaltanti, Pubbliche Amministrazioni concedenti e/o procedenti, Organismi SOA) attraverso un'unica interrogazione nelle banche dati di INPS, INAIL e sistema Casse Edili, sui portali telematici di INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) e INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)).

La nuova verifica coinvolge le Casse Edili quando le imprese sono classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore per le attività dell'edilizia. Tale classificazione avviene esclusivamente in base al C.S.C. (codice statistico contributivo) assegnato dall'INPS ai soggetti operanti nel settore edile, con riferimento all'attività effettivamente esercitata.

La procedura DURC On-Line prevede l'interrogazione telematica in tempo reale e, in caso di verifica positiva, l'ottenimento immediato di un documento di regolarità in formato "pdf" con una validità temporale di 120 giorni, per tutte le finalità di legge.

In presenza di irregolarità presso uno degli Enti, verrà attivata una fase di istruttoria con invito via PEC all'impresa di regolarizzare entro massimo 15 giorni. Decorso inutilmente il termine, la risultanza negativa comporterà l'emissione di un documento irregolare, con l'indicazione del debito contributivo, che verrà trasmesso ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione.

La competenza della Cassa Edile viene stabilita dal sistema DURC On-Line che, in seguito, interroga la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), gestita dalla Commissione Nazionale CNCE.

L'esito risulterà regolare quando l'impresa risulta iscritta nell'anagrafica BNI e non sono state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili.

In caso di irregolarità segnalate alla BNI o di impresa non presente nell'anagrafica BNI viene attivata una fase di istruttoria. La pratica verrà trasmessa dalla BNI a tutte le Casse che hanno segnalato inadempienze contributive oppure, in caso di non iscrizione alla Banca dati Nazionale, alla Cassa Edile competente per la provincia dove l'impresa ha sede legale.

Per quanto riguarda le imprese con CSC edile ma non iscritte alle Casse Edili in quanto non sussiste l'obbligo di iscrizione (con attività prevalente non edile e senza dipendenti operai edili in forza), la Cassa Edile richiederà all'impresa di documentare la situazione e concluderà l'istruttoria utilizzando la funzionalità di "non competenza".

Per gli altri casi di imprese con CSC edile, la Cassa Edile potrà concludere l'istruttoria con esito di regolarità contributiva con le seguenti modalità:

- per le imprese con attività prevalente non edile – con dipendenti operai edili in forza – a condizione che l'impresa si iscriva alla Cassa Edile, venga presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento.
- per le imprese con attività edile
  - con dipendenti operai in forza – a condizione che l'impresa si iscriva alla Cassa Edile, venga presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento
  - senza dipendenti – a condizione che l'impresa si iscriva alla Cassa Edile *ai soli fini DURC*, senza ulteriori oneri di presentazione denuncia e contribuzione, con l'impegno tuttavia di comunicare l'eventuale assunzione di operai.

Si precisa che le imprese con solo impiegati devono iscriversi alla Cassa Edile per l'assolvimento del contributo relativo al Prevedi (se non dimostrano di versare gli importi direttamente al Fondo previdenza).

Comunque, nei casi in cui il sistema rilevi impedimenti al rilascio immediato, l'impresa verrà invitata automaticamente a regolarizzare la posizione nei termini di legge ed il mancato adempimento comporterà la chiusura negativa della fase istruttoria.